



# PROVVEDIMENTO Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni

31 marzo 2020

Con la legge n. 7 del 2020, il Parlamento ha convertito, con modifiche, il [decreto legge n. 161 del 2019](#) (A.C. [2394](#)). Il provvedimento interviene sulla c.d. riforma Orlando ([D.lgs. n. 116 del 2017](#)) in materia di intercettazioni e contiene disposizioni relative all'entrata in vigore della riforma stessa, che viene posticipata al 1° maggio 2020.

## Contenuto del decreto legge n. 161 del 2019

Il decreto legge n. 161 del 2019, così come modificato a seguito dell'esame parlamentare, interviene in materia di **intercettazioni** per:

- prorogare al **1° maggio 2020** il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni - introdotta dal [decreto legislativo n. 216 del 2017](#) (c.d. riforma Orlando) - troverà applicazione. È specificato, al riguardo, che la riforma si applicherà solo **ai procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020**: per tutti i procedimenti in corso, dunque, continuerà ad applicarsi la disciplina attuale (**art. 1**);
- apportare alcune **modifiche alla stessa disciplina delle intercettazioni** di cui al D.lgs. 216; anche tali modifiche troveranno applicazione per i procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020 (**art. 2, comma 8**).

Con riguardo alle novità **apportate alla disciplina delle intercettazioni** il **decreto legge n. 161** interviene sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni di attuazione. In diversi casi, tra l'altro, sono soppresse le disposizioni della riforma del 2017, e ripristinati i testi nella versione anteriore all'intervento normativo, attualmente vigente; le modifiche apportate dal **Senato** in taluni casi hanno invece ripristinato il testo della *riforma Orlando*.

Tra le modifiche più rilevanti al **codice di procedura penale**, il decreto-legge (**art. 2, comma 1, lettere a-q**):

- estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento;
- inserisce nel catalogo dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni, anche i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (*associazione di tipo mafioso*) ovvero al fine di agevolare le associazioni di stampo mafioso;
- dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante **utilizzo del trojan** già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude esplicitamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono». Inoltre, in relazione a tali delitti, l'intercettazione con *trojan* presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano l'utilizzo di questa modalità presso tale luogo;
- **sopprime** la riforma del 2017 con riguardo all'iniziale **valutazione discrezionale della polizia giudiziaria** chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare per il pubblico ministero, e stabilisce che quest'ultimo debba vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano particolari categorie di dati personali, salvo che si

tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini;

- con riferimento **all'esecuzione delle intercettazioni**, ripropone sostanzialmente la formulazione antecedente la riforma del 2017, con particolare riguardo: alla trasmissione dei verbali delle intercettazioni; all'immediata comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni; all'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale. In tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
- ripristina le disposizioni (già abolite dalla riforma) relative alla possibilità che alle operazioni di **stralcio** partecipino sia il PM che i difensori; questi ultimi possono estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta;
- introduce la possibilità per il giudice, con il consenso delle parti, di disporre l'utilizzazione delle **trascrizioni delle registrazioni** già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia. In caso di contestazioni si dovrà procedere alla trascrizione integrale;
- estende la **possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi** rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno dei reati per il quale il codice consente l'uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni potranno essere utilizzate solo se "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento della responsabilità penale;
- consente l'**utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore** anche per la prova dei **reati diversi** da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p.). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti;
- impone al pubblico ministero, ove non abbia proceduto al deposito in precedenza, una volta concluse le indagini preliminari, di indicare le intercettazioni ritenute rilevanti ai fini del procedimento, con interlocuzione con la difesa e, in caso di contrasto di vedute, con un intervento del giudice per la selezione del materiale. Simile procedura è stata prevista, con i dovuti adattamenti, anche nel caso di richiesta di giudizio immediato;
- con riguardo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, prevede che esso contenga anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal PM. La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di venti giorni, di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il pubblico ministero;
- prevede l'abrogazione degli articoli riguardanti il complesso procedimento di stralcio nonché la trascrizione delle intercettazioni in fase dibattimentale introdotti dalla *riforma Orlando*.

Con riguardo alle modifiche alle **norme di attuazione**, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il decreto-legge (**art. 2, comma 2**), a seguito dell'esame in Senato, tra l'altro:

- interviene sulla disciplina **dell'archivio delle intercettazioni** confermando sostanzialmente la riforma Orlando prevedendo modalità che incentivano la digitalizzazione degli archivi e tutelano la segretezza dei dati e la regolamentazione delle modalità di accesso;
- consente ai difensori delle parti non solo di ascoltare le registrazioni – come disposto già nella *riforma Orlando* – ma anche di ottenere copia delle registrazioni e degli atti custoditi nell'archivio.

Infine il decreto legge (**art. 2, commi 3-6**) demanda a decreti del Ministro della giustizia la definizione dei **requisiti tecnici dei programmi informatici** funzionali alle intercettazioni mediante *trojan*, che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia; dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del

diritto di accesso; delle modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni.

## **Focus**

[La riforma delle intercettazioni nel decreto legislativo n. 216 del 2017](#)

[https://temi.camera.it/leg18/post/pl18\\_l\\_attuazione\\_della\\_delega\\_\\_decreto\\_legislativo\\_n\\_.html](https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_l_attuazione_della_delega__decreto_legislativo_n_.html)

---

## **Dossier**

[Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13131/conversione-legge-del-decreto-legge-30-dicembre-2019-n-161-recante-modifiche-urgenti-alla-disciplina-intercettazioni-conversazioni.html>

---

## **Allegati e Link Web**

[La relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sulla riforma](#)

<http://www.camera.it/temiap/2020/04/06/OCD177-4368.pdf>

---